

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI**

TERZA SEZIONE

197 / 2007

**Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 220/2007**

nelle persone dei Signori:

AMEDEO URBANO Presidente
ANTONIO PASCA Cons. , relatore
ROBERTO MARIA BUCCHI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 28 Febbraio 2007

Visto il ricorso 220/2007 proposto da:
EN PLUS SRL

rappresentato e difeso da:

*LOIODICE AVV. ALDO
DI GIOIA AVV. TOMMASO
VELLUTO AVV. GIUSEPPE
CUNICO AVV. STEFANO*

con domicilio eletto in BARI

*VIA NICOLAI, 29
presso
LOIODICE AVV. ALDO*

contro

*COMUNE DI SAN SEVERO
rappresentato e difeso da:
NOTARNICOLA AVV. GENNARO
MASUCCI AVV. ANGELO P.
con domicilio eletto in BARI
VIA PICCINNI, 150
presso*

NOTARNICOLA AVV. GENNARO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

REGIONE PUGLIA

rappresentato e difeso da:

TRIGGIANI AVV. VITTORIO

con domicilio eletto in BARI

PIAZZA GARIBALDI, 23

presso la sua sede

PREFETTURA DI FOGGIA

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza con tingibile ed urgente per la tutela della sicurezza e della salute pubblica emessa dal Vicesindaco del Comune di San Severo, il 03 gennaio 2007, con la quale è stato ordinato alla En Plus S.r.l. di sospendere immediatamente i lavori preliminari di cantiere in relazione alla costruzione della centrale per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di 400 MW, in località "Masseria Ratino" dell'agro del Comune di San Severo, e delle opere connesse, fino all'adozione da parte del competente Responsabile del Procedimento dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia, di un atto formale di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni richieste; ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato in via principale, ancorché allo stato non conosciuto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *COMUNE DI SAN SEVERO E REGIONE PUGLIA*;

Udito il relatore Cons. ANTONIO PASCA e uditi altresì per parti gli avv. ti Loiodice, Notarnicola, Ma succi e Triggiani

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che- dalla documentazione in atti nonché per pacifica ammissione delle stesse parti- manca allo stato il progetto esecutivo e che tale progetto deve necessariamente precedere la cantierizzazione dei lavori, anche alla stregua Min.Amb. 7758 del 14/11/2002 (autorizzazione unica);

Rilevato, altresì, che solo la progettazione esecutiva costituisce parametro di riferimento per garantire il rispetto di talune rilevanti prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione unica;

Ritenuto, altresì, che allo stato -non risulta espletato lo studio di compatibilità idrologica e idraulica, finalizzato al rilascio del parere dell'Autorità di Bacino di cui alla nota 5123 del 23/08/06 e alla successiva nota del 22/12/06;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall'art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall'art.3 della Legge 205/2000;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Terza, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BARI, li 28 Febbraio 2007

Presidente



Estensore



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 FEB 2007

(Art. 55 Legge 27 aprile 1982 n. 186)



Il Collaboratore
di Cancelleria

In. *Domenico Antonino*

